Civile Sent. Sez. 2 Num. 17988 Anno 2026
Presidente: FALASCHI MILENA
Relatore: TEDESCO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 04/06/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24876/2020 R.G. proposto da:

Manganello Calogera, d'Auria Mariano, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Manganello

-ricorrenti-

contro

Manganello Grazia, Manganello Giovanni, Sciabica Sabrina, rappresentati e difesi dall'avvocato Carmelo Casuccio

-controricorrenti-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1074/2020 depositata il 09/07/2020.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2026 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

FATTI DI CAUSA

La presente causa, iniziata da Calogera Manganello contro i fratelli Grazia e Giovanni Manganello e la nipote Sciabica Sabrina, è riferita alla successione dei comuni genitori dei fratelli Manganello, ma, in effetti, riguardante la successione testamentaria della sola madre Carmela Bona.

Si chiede la dichiarazione di nullità di un vitalizio assistenziale stipulato dalla *de cuius* Carmela Bona e i figli Grazia e Giovanni, convenuti nel giudizio dalla sorella Calogera, la quale deduce anche che la *de cuius*, con atto del 27 luglio 2012, aveva donato alla nipote Sabrina Sciabica, figlia di Grazia, la propria quota di un appartamento in Canicattì, via Palmiero Togliatti 75. Si chiede ancora tenersi conto di somme di denaro che i convenuti avevano prelevato da conti intestati alla defunta. I convenuti si costituiscono e denunziano che la madre aveva fatto una donazione indiretta di un immobile, acquistato con denaro proprio e intestato in nome della figlia Calogera e del fidanzato di lei D'Auria Carmelo, chiamato in causa: acquisto, preceduto da preliminare sottoscritto dalla sola *de cuius*, seguito dalla stipula del definitivo con la diversa intestazione (atto del 27 gennaio 1977). I convenuti, in relazione alla donazione in favore di Sabrina, forniscono una ricostruzione giuridica intesa a escludere la sussistenza della liberalità.

Il Tribunale accoglie la domanda relativamente alla nullità del vitalizio, recependo, quanto al resto, le deduzioni dei convenuti, sia in ordine alla donazione fatta in favore di Sabrina, sia in ordine alla donazione indiretta in favore di Calogera. Il Tribunale, inoltre, rigetta la domanda relativa ai prelievi dai conti intestati alla defunta; quindi determina la misura della legittima, al netto di quanto ricevuto da

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Calogera, nella quale include il credito che la *de cuius* aveva verso il nipote Michele D'Auria, oggetto di legato in favore della stessa Calogera; accerta la misura della lesione e definisce la lite nei seguenti termini: riduce la disposizione testamentaria, con la quale la testatrice aveva istituito eredi Giovanni e Grazia; ha quantificato il valore di quanto ricevuto dagli istituiti (la proprietà di un immobile e la quota di 1/3 di un terreno, di proprietà, in parti uguali, per la residua quota di 2/3 dei figli, compresa Calogera); ha constatato che i convenuti avevano ricevuto un valore superiore alla riserva; quindi ha disposto che la reintegrazione della quota di riserva di Calogera fosse effettuata attribuendo all'attrice una del quota del terreno sito in Campobello di Licata, in Contrada Virgini, corrispondente all'ammontare della lesione; ha di seguito attribuito l'intero terreno di cui sopra a Calogera, già comproprietaria del medesimo per la quota di 2/9 insieme ai fratelli, ponendo a suo carico, sulla base dei conteggi, il conguaglio di € 5.426,00 da pagarsi a ciascuno dei due fratelli.

La Corte d'appello, adita da Calogera e dal D'Auria, riforma la decisione di primo grado esclusivamente in relazione all'acquisto di Sabrina, che riconosce quale donazione fatta dalla *de cuius*, disattendendo la spiegazione giuridica alternativa proposta dai convenuti. Ciò chiaramente ha indotto la Corte d'appello alla ridefinizione la quota di riserva su una diversa composizione dell'asse. La Corte d'appello ha rigettato gli altri motivi d'appello riferiti ai prelievi dai conti della *de cuius* e all'imputazione del legato testamentario nella quota di Calogera. Quindi, tenuta ferma l'attribuzione del terreno già disposta dal primo giudice, ha ridotto la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

misura dei conguagli, che Calogera doveva versare ai fratelli, quantificandoli nell'importo di 1.759,72 ciascuno.

Per la cassazione della decisione Manganello Calogera e D'Auria Mariano hanno proposto ricorso, affidato a quattro motivi, oltre a una segnalazione di errore materiale nei conteggi.

Manganello Grazia, Manganello Giovanni e Sciabica Sabrina hanno resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denunzia "violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento agli artt. 809-782-769 c.c. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (pag. 7), in relazione all'accertamento della donazione indiretta avente ad oggetto la compravendita del 27.01.1977 del lotto di terreno sito a Campobello di Licata tra le vie Largo Martiri di Modena e via Bufalino in favore dei coniugi Manganello e D'Auria".

Il motivo è inammissibile. La Corte d'appello ha riconosciuto che la dazione del denaro copriva l'intero investimento e ha accertato che il denaro fu elargito per l'acquisto, preceduto da preliminare sottoscritto dalla sola *de cuius*. La violazione di legge, nella prospettiva dei ricorrenti, non è riferita a una inesatta nozione dell'istituto della donazione indiretta, ma riflette una supposta carenza nella ricostruzione del fatto. Questa Suprema Corte ha chiarito che l'applicazione di una norma a una fattispecie concreta ricostruita dal provvedimento impugnato in modo erroneo o carente non ridonda

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

necessariamente in violazione di quella stessa norma, ma può anche costituire espressione di un giudizio di merito la cui censura, in sede di legittimità, è possibile, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnata in modo evidente dal fatto che solo quest'ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 15499/2004).

In effetti, i ricorrenti deducono anche il vizio di omesso esame, ma tale deduzione è inammissibile, in presenza di "doppia conforme". Trattandosi di giudizio d'appello iscritto a ruolo nel 2017, il motivo incorre nella preclusione stabilita dall'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., applicabile, ratione temporis (Cass. n. 11439/2018; n. 26860/20:14). In base a tale norma non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme. L'ipotesi ricorre quando nei due gradi di merito le "questioni di fatto" siano state decise in base alle "stesse ragioni" (Cass. n. 26744/2016; n. 20994/2019; n. 29322/2019; n. 8320/2022). Sotto questo profilo, la preclusione è, nella specie, certamente operante, essendo identica la questione di fatto risolta nei due gradi del giudizio (l'accertamento della non comoda divisibilità del cespite) ed essendo identiche le ragioni addotte dai giudici di primo grado e d'appello per giustificare la decisione assunta.

2. Il secondo motivo denunzia "violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

all’esclusione dalla massa da dividere dello somme di denaro di pertinenza della sig. Bona Carmela, giacenti presso Banca San Francesco e Poste Italiane, prelevate dai sigg.ri Manganello Grazia e Giovanni”.

Il motivo è inammissibile. Esso non deduce né il vizio di violazione di legge, né quello di omesso esame di fatto decisivo, ma si pretende una ripetizione del giudizio sul fatto, estranea alle finalità del giudizio di cassazione: invero, la corte del merito ha disatteso la censura, argomentando che «in realtà, non vi è ragione di credere che i singoli prelevamenti non siano stati fatti per disposizione, con la consapevolezza e sotto il controllo della titolare del conto, in ragione, almeno in parte, delle personali esigenze di costei, come dichiarato dai testi Giuliana, Bona e Amendola; e nulla è possibile dire, al di là delle mere supposizioni, circa l’impiego del denaro prelevato, la cui dispersione, peraltro, ove accertata, non potrebbe ascriversi a entrambi i convenuti Manganello in parti uguali sulla base di una sorta di presunzione semplice, piuttosto che, sulla scorta di precisi dati di fatto, all'uno, all'altro o a terzi». A fronte di tale argomentare, il motivo non solleva specifiche censure nei confronti del provvedimento impugnato, ma pone le questioni negli stessi termini in cui si porrebbe davanti a un giudice di merito, ossia presupponendo che vengano in questa sede svolti anche gli accertamenti dei fatti rilevanti. Il richiamo del principio di non contestazione, operato nell’ambito del motivo, è del tutto fuori luogo, perché la paternità dei prelievi è riconosciuta dalla Corte d’appello. La *ratio* della decisione non è nel mancato riconoscimento dei prelievi nella loro materialità, ma nell’avere riconosciuto che essi furono fatti con il consenso e nell’interesse della defunta.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3. Il terzo motivo denunzia "violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'imputazione alla porzione di legittima della sig.ra Manganello Calogera della somma di euro 5.000,00 legata a D'Auria Mariano".

Il motivo è inammissibile, perché non denunzia alcun vizio nel quale sarebbe incorsa la sentenza impugnata, che, riconosciuto il credito, considera il legato oggetto di imputazione *ex se*. In ciò applica correttamente l'art. 564 c.c.

4. Il quarto motivo denunzia "violazione o falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all'art. 720 c.c. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'assegnazione in natura alla sig.ra Manganello Calogera, in luogo della vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi, del terreno sito in Campobello di Licata, C.da Virgini, in catasto al f. 17, p.lle 172, 173 e 174".

La sentenza è cesurata per avere attribuito il bene intero a Manganello Calogera in assenza di richiesta dell'interessata.

Il motivo è fondato. La Corte d'appello ha sul punto condiviso la soluzione del primo giudice, il quale, dopo avere reintegrato la quota di Calogera con una quota del terreno, sito in Campobello di Licata, ha attribuito il medesimo terreno per intero alla sola Calogera, essendo la stessa già titolare della quota di 2/9, e questo «nell'ottica di pervenire allo scioglimento della comunione ereditaria sul cespite». Fatto è che l'attribuzione del bene indivisibile, ufficiosa e per ragioni opportunità, non è prevista dalla legge, che richiede, quale presupposto imprescindibile, l'istanza dell'interessato: nell'ambito

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

della normativa di cui all'art. 720 c.c., l'espressa e specifica istanza del condividente interessato assurge ad imprescindibile presupposto dell'attribuzione, dovendosi escludere che i poteri discrezionali attribuiti al giudice della divisione dalla citata norma si estendano fino all'inclusione d'ufficio dell'immobile indivisibile nella porzione di un condividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta, pur se titolare della maggior quota (Cass. n. 11769/1992). Pur non essendo stata posta con i motivi d'appello, la questione non può ritenersi nuova. I motivi d'appello riguardavano la definizione della massa di calcolo. La Corte d'appello ha accolto in parte tale motivo e ciò ha comportato la caducazione sia della pronunzia di riduzione, sia della conseguente attribuzione divisoria, dipendente da quella definizione, sebbene non attinta direttamente dai motivi (Cass. n. 1910/2023). In altre parole, nell'attribuire il bene alla legittimaria con diverso conguaglio ha pronunziato autonomamente sul punto, attribuendo *ex novo* e d'ufficio il bene indivisibile. Il motivo di ricorso è pertanto ammissibile è fondato.

La sentenza, pertanto, deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, che definirà la divisione attenendosi al principio di cui sopra.

La stessa corte di rinvio liquiderà le spese del presente giudizio.

La istanza di correzione, in conseguenza della cassazione con rinvio, diviene irrilevante.

P.Q.M.

La Corte *accoglie* il quarto motivo, *rigettati* i restanti motivi; *cassa* la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e *rinvia* la causa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

innanzi alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 29 gennaio 2026.

Il Consigliere estensore — Il Presidente

GIUSEPPE TEDESCO — MILENA FALASCHI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale